

***Prima Bozza di lavoro Disegno di Legge***  
***“Disciplina dello sport di cittadinanza”***

## **Relazione al DdL**

*Lo sport diritto di cittadinanza.*

Al tradizionale novero dei diritti di cittadinanza (civile, politica, sociale) si sono aggiunte nuove forme di diritti, legati a bisogni emergenti nella sfera della personalità individuale, quali la domanda di promozione culturale, di qualità della vita, di soddisfazione estetica.

Lo sviluppo della pratica sportiva rappresenta un aspetto esemplare di tale dinamica. La pratica fisico-motoria e sportiva rappresenta oggi, infatti, un nuovo *bisogno sociale*.

L'attività fisico-motoria e sportiva appare non più ancorata esclusivamente a forme dedicate alla competizione, bensì raccoglie domande individuali e collettive di benessere, di occasione di socializzazione e di strumento di educazione.

Il riconoscimento del ruolo sociale che lo “sport” può rappresentare passa inevitabilmente attraverso una diversa considerazione e definizione legislativa di un diritto e del relativo sostegno. Per questo si parla di “*Sport diritto di cittadinanza*”.

Lo sport di cittadinanza svolge e, se più adeguatamente sostenuto, può svolgere una funzione primaria in ambito sociale nell'assorbimento dei seguenti ruoli:

- a) un ruolo formativo, nell'ambito di un'educazione concepita come percorso che accompagna il cittadino attraverso tutto l'arco della sua vita, dall'infanzia all'età anziana;
- b) un ruolo di prevenzione sanitaria, per prevenire e contrastare i danni derivanti dagli stili di vita non corretti. L'OMS ha indicato nella sedentarietà una delle maggiori cause di malattie cardiovascolari, di diabete e obesità;
- c) un ruolo di inclusione e coesione sociale. L'inclusione è la grande sfida dei prossimi decenni. Si pensi alle difficoltà di inclusione dei migranti in un contesto sociale caratterizzato da paure, incertezze e diffidenza per il diverso. La pratica sportiva è uno strumento efficace per affrontare e vincere tale sfida, come rilevato nello stesso Libro Bianco sullo Sport della Commissione Europea. Nè dobbiamo dimenticare un altro problema sociale cui la pratica sportiva può offrire risposta: è il problema della frammentazione della nostra società, che produce mancanza di relazioni, isolamento, distacco dal contesto sociale. Lo sport può infatti assolvere ad una funzione di socializzazione e coesione sociale, di particolare importanza quando riesce a coinvolgere persone anziane e diversamente abili e a favorire il dialogo intergenerazionale.
- d) un ruolo di educazione alla democrazia. Rispetto delle regole, rispetto dell'altro, assunzione di responsabilità, senso della collettività come primo passo per l'affermarsi della solidarietà: sono tutti valori il cui apprendimento è connaturato ad un'esperienza di vita condotta in una associazione sportiva di base.

Lo sport di cittadinanza rappresenta un fenomeno ampiamente diffuso sul territorio attraverso le strutture delle associazioni e società sportive di base. La “società sportiva” è il luogo proprio e privilegiato in cui l'esperienza sportiva nasce e si configura in forme e a misura dei bisogni, delle possibilità e delle aspirazioni dei suoi componenti, praticanti e operatori, che insieme concorrono a esprimere e realizzare valori di cui lo sport è portatore.

Per questo suo ruolo fondamentale, la “società sportiva” deve essere difesa, valorizzata e sostenuta come condizione integrante una soddisfacente diffusione dello sport di cittadinanza sul territorio.

Lo sport di cittadinanza di conseguenza deve essere affermato, riconosciuto e valorizzato per assicurare i massimi benefici dell’esperienza sportiva alle singole persone, ai gruppi sociali e alla collettività. Esso rappresenta una parte stabile del progetto di vita di giovani e anziani, uomini e donne, senza limiti di età, di censo, di provenienza geografica, di cultura, di abilità.

#### *La dimensione del fenomeno sportivo in Italia.*

Gli ultimi dati forniti dall’Istat (dati 2006 pubblicati il 20 giugno 2007) rilevano che sono circa 17 milioni 170 mila le persone di tre anni e più (pari al 30,2%) che dichiarano di praticare uno o più sport: il 20,1% lo fa con continuità, il 10,1% saltuariamente.

Lo sport è praticato prevalentemente per passione o piacere (63,8% degli sportivi), per mantenersi in forma (53,6%) e per svago (50,4%). Anche la diminuzione dello stress costituisce una motivazione molto importante (30,4%); seguono la possibilità che lo sport offre di frequentare altre persone (25%), i valori che lo sport trasmette (13,7%), il contatto con la natura (12,7%) e le potenzialità terapeutiche (11,5%).

Con riferimento alla dimensione competitiva solo il 36,40% dei praticanti ha dichiarato di aver partecipato ad una o più competizioni ufficiali organizzate da Federazioni sportive, Coni o Enti di Promozione. Dall’analisi di questi dati emerge evidente come la finalità agonistica dello sport non costituisca per la maggior parte dei praticanti sportivi un elemento cardine dello sport e come l’attività a carattere agonistico non sia esclusivamente quella organizzata dalle Federazioni sportive nazionali.

#### *I riconoscimenti a livello europeo.*

Un primo riconoscimento dello sport per tutti come diritto dei cittadini fu operato dal Consiglio d’Europa (21-25 marzo 1975): lo sport non è più solo un affare privato, ma un fenomeno che i poteri pubblici devono governare e promuovere. Come affermato dal CIO nel Documento del centenario, “*lo sport per tutti è responsabilità di tutti*”.

Lo scorso 11 luglio 2007 la Commissione Europea ha approvato il “*Libro Bianco sullo sport*” in cui si evidenzia come l’attività sportiva “*oltre a migliorare la salute dei cittadini, ha una dimensione educativa e svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo*”.

In particolare “*lo sport contribuisce in modo significativo alla coesione economica e sociale e a una società più integrata. Tutti i componenti della società dovrebbero avere accesso allo sport: occorre pertanto tener conto (...) del ruolo particolare che lo sport può avere per i giovani, le persone con disabilità e quanti provengono da contesti sfavoriti. Lo sport promuove un senso comune di appartenenza e partecipazione e può quindi essere anche un importante strumento d’integrazione degli immigrati. Per questo, è importante mettere a disposizione spazi per lo sport e sostenere le attività relative allo sport, affinché immigrati e società di accoglienza possano interagire positivamente*”.

L'iniziativa legislativa persegue un duplice obiettivo: affermare il diritto all'associazionismo sportivo, garantendone il contenuto essenziale, e definire i requisiti che identificano le "Associazioni per lo sport di cittadinanza".

Il primo obiettivo nasce dall'esigenza di garantire ai cittadini la libertà di associarsi per promuovere l'attività di sport di cittadinanza non finalizzata alla partecipazione a competizioni sportive realizzate sotto l'egida del CONI.

L'ordinamento giuridico riconosce il diritto di associarsi liberamente (art. 18 Costituzione) e l'ordinamento sportivo riconosce la libertà di esercizio dell'attività sportiva<sup>1</sup>. Tale "Libertà" deve **anche** tradursi nel potere di autodisciplinare la pratica sportiva non riconducibile agli ambiti dello sport olimpico o comunque delle attività sportive promosse ed organizzate sotto l'egida del CONI e delle Federazioni sportive Nazionali, ciò anche nel rispetto della libertà di concorrenza<sup>2</sup>.

Al fine di promuovere l'attività sportiva riconducibile al settore dello "sport di cittadinanza" è stato istituito in Legge Finanziaria un Fondo volto, tra l'altro, a finanziare l'attività progettuale delle organizzazioni che lo promuovono. Detta disciplina viene adottata con legge statale in quanto la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e politici<sup>3</sup> rientra nelle materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.117, comma 2, lettera m) della Carta Costituzionale.

La definizione dei requisiti statutarî delle "associazioni per lo sport di cittadinanza" e dei requisiti per il relativo riconoscimento è decisa con legge statale in quanto l'"ordinamento civile", comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato, e rientra pertanto nelle materie di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 comma 2 lettera l) della Carta Costituzionale<sup>4</sup>.

## Capo I – Disposizioni generali

Il disegno di legge individua le finalità dello sport di cittadinanza, le attività attraverso le quali si realizza ed i soggetti preposti alla sua promozione.

Individua altresì le fonti di finanziamento ad esso riservate.

---

<sup>1</sup> L'art.1 della Legge 91/1981 prevede, infatti, che "L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero".

<sup>2</sup> Diversi provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (parere del 25 ottobre 2005, adunanza del 19 luglio 2007) hanno evidenziato come la circostanza che una Federazione sportiva nazionale si attribuisca competenze in relazione ad attività, eventi e manifestazioni a carattere esclusivamente ludico e ricreativo non appaia proporzionata rispetto alla previsione, da parte dall'ordinamento sportivo internazionale, di affidare ad un'unica federazione nazionale il compito di applicare regole tecniche uniformi a livello mondiale per ogni disciplina sportiva.

<sup>3</sup> Chi vede nella formula utilizzata dal legislatore di riforma costituzionale evocato il concetto di "contenuto essenziale" dei diritti fondamentali, argomenta in tal senso sulla base della contestuale previsione dei "diritti civili" accanto ai "diritti sociali" come oggetto di determinazione dei livelli di prestazioni da fissarsi con legge. In tal senso C. Pinelli sui "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (art.117, co.2 lett.m) Cost. in "Diritto Pubblico" n.3, p.2002, p.895.

<sup>4</sup> Corte Costituzionale Sentenza n. 301 del 2003.

## Capo II – Disciplina delle Associazioni per lo sport di cittadinanza

Il disegno di legge ha l'obiettivo di riconoscere le *Associazioni per lo sport di cittadinanza* al fine di promuoverne e di monitorarne le attività.

Il riconoscimento della qualifica di Associazione Nazionale per lo sport di cittadinanza è subordinato al possesso di requisiti statutari e ad una determinata consistenza numerica.

Nell'individuazione dei requisiti statutari si è tenuto conto delle disposizioni già esistenti in altri ambiti (vedi Legge 383/00).

## Capo III – Registro Nazionale

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, è istituito il registro delle Associazioni nazionali di sport di cittadinanza.

## Capo IV – Osservatorio Nazionale e Comitato

La proposta è di istituire i seguenti organismi:

- a) un *Osservatorio Nazionale per lo Sport di cittadinanza*, composto per legge da nove membri, quale strumento di indirizzo, ricerca e monitoraggio sullo sport di cittadinanza;
- b) un *Comitato*, composto da tre membri di nomina ministeriale, con compiti di valutazione dei progetti e vigilanza sulle Associazioni.

## Capo V – Responsabilità Civile.

Analogamente a quanto previsto per le associazioni di promozione sociale, è stato introdotto un meccanismo a tutela dei soci delle Associazioni per lo sport di cittadinanza nell'ambito della responsabilità civile, individuato nella preventiva escussione del patrimonio sociale da parte dei terzi creditori.

## Capo VI – Disciplina Fiscale

Si confermano le agevolazioni fiscali già previste per il mondo sportivo. E' introdotta una limitazione sulla applicazione dei cosiddetti compensi sportivi individuando il tetto massimo erogabile ai soggetti operanti nel settore dello sport di cittadinanza.

## Capo VII –Vigilanza e Sanzioni.

Le disposizioni definiscono gli strumenti di controllo sulle Associazioni Nazionali per lo sport di cittadinanza in relazione alla permanenza dei requisiti statutari ed allo svolgimento dei compiti di vigilanza che esercitano, su delega ministeriale, nei confronti delle associazioni e società di base ad esse affiliate.

Il Ministro può revocare il riconoscimento alle Associazioni nazionali di sport di cittadinanza e la conseguente cancellazione dal Registro.

Nella presente bozza di testo non sono state normate le distinte funzioni istituzionali riferite al ruolo delle Regioni in quanto il gruppo di lavoro ha ritenuto di attendere il confronto con le Regioni medesime e di conseguenza l'elaborazione di una proposta condivisa.

## SOMMARIO

### Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

*Art. 1 (Finalità)*

*Art. 2 (Definizioni)*

*Art. 3 (Attività)*

*Art. 4 (Progetti nazionali).*

### Capo II - DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI **PER LO SPORT** DI CITTADINANZA

*Art. 5 (Associazioni nazionali per lo sport di cittadinanza)*

*Art. 6 (Requisiti statutari delle Associazioni)*

*Art. 7 (Requisiti numerici delle Associazioni)*

*Art. 8 (Le associazioni e società per lo di sport cittadinanza di base)*

### Capo III – REGISTRO NAZIONALE

*Art. 9 (Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro nazionale)*

*Art. 10 (Atti soggetti ad iscrizione nel registro)*

*Art. 11 (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)*

### Capo IV - OSSERVATORIO

*Art. 12 (Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)*

*Art. 13 (Funzionamento e attribuzioni)*

*Art. 14 (Collaborazione dell'ISTAT)*

*Art. 15 (Comitato di valutazione dei progetti e vigilanza)*

### Capo V - RESPONSABILITA'

*Art. 16 (Responsabilità civile)*

### Capo VI - DISCIPLINA FISCALE

*Art. 17 (La disciplina fiscale)*

### Capo VII – VIGILANZA E SANZIONI

*Art. 18 (Vigilanza su Associazioni)*

*Art. 19 ( Sanzioni)*

## Capo I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Art.1 (Finalità)*

1. *Lo Stato riconosce il valore sociale dello sport di cittadinanza, come espressione di partecipazione, inclusione, solidarietà e pluralismo e garantisce il diritto di tutti all'esercizio dell'attività motoria e sportiva, quale espressione del diritto alla salute, ai sensi dell'art.117, comma 2° lettera m) della Carta Costituzionale.*
2. *Lo Stato disciplina i requisiti delle Associazioni **nazionali** per lo sport di cittadinanza ai sensi dell'art.117, comma 2° lettera l) della Carta Costituzionale.*
3. *Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali favoriscono la promozione e la realizzazione del diritto allo sport di cittadinanza da parte delle organizzazioni sportive, nel rispetto del principio di autonomia affermato dalla Carta europea dello sport.*

#### *Art. 2 (Definizioni)*

*1. E' "Sport di cittadinanza" l'attività motorio- sportiva e ludico-ricreativa organizzata per il perseguimento delle seguenti finalità:*

- a) garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;*
- b) promuovere stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale, e a mantenere un adeguato stato di salute;*
- ⇒ promuovere la funzione educativa dello sport sia come opportunità di crescita individuale che per lo sviluppo della collettività;*
- d) favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale;*
- e) educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;*
- f) includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacità tecnico - sportiva, in particolare con riguardo alle persone che manifestano condizioni di disagio e sofferenza, promuovendo la cultura della condivisione e della solidarietà;*
- g) promuovere ed organizzare una attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell'ambiente.*

#### *Art. 3 (Attività)*

*1. Le finalità della presente legge sono realizzate attraverso:*

- a) l'educazione e la pratica dell'attività corporea ludico-ricreativa, motoria e sportiva;*
- b) lo svolgimento di attività competitive, in ambito associativo, purché compatibili con i principi dello sport di cittadinanza;*
- c) la formazione degli educatori e degli operatori sportivi dello sport di cittadinanza;*

- d) *la promozione di eventi sportivi organizzati per la promozione dello sport di cittadinanza;*
- e) *la progettazione e gestione di spazi e impianti sportivi e ricreativi.*

*Art. 4 (Progetti nazionali).*

*1. I progetti nazionali per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, predisposti dalle Associazioni Nazionali per lo Sport di cittadinanza iscritte nel Registro di cui all'art. 9, sono finanziati dal Fondo per lo sport di cittadinanza di cui all'art. 72 della legge finanziaria 2008.*

*2. Con Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, saranno definite le modalità di accesso alle risorse finanziarie.*

Capo II

DISCIPLINA DELLE ASSOCIAZIONI **PER LO SPORT DI CITTADINANZA**

*Art. 5 (Associazioni nazionali per lo sport di cittadinanza).*

*1. Sono Associazioni nazionali per lo sport di cittadinanza, di seguito denominate "Associazioni", le associazioni riconosciute e non riconosciute ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile, le cui finalità ed attività rientrino tra i principi della presente legge, i cui statuti siano conformi a quanto previsto dal successivo art. 6 e la cui consistenza numerica rispetti i parametrici cui all'art. 7.*

*Art. 6 (Requisiti statutari delle Associazioni)*

- 1. Alle Associazioni è riconosciuta la più ampia autonomia statutaria ferma restando l'osservanza dei seguenti principi statutari:*
  - a) *democraticità della struttura;*
  - b) *assenza di disposizioni che pongano discriminazioni, in ordine alle condizioni economiche, sociali, religiose o di qualsiasi altra natura, in relazione all'ammissione degli associati;*
  - c) *elettività delle cariche;*
  - d) *obbligatorietà di redazione ed approvazione di bilanci annuali;*
  - e) *assenza di fini di lucro e previsione che i proventi dell'attività non possano, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette;*
  - f) *obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, a fini di utilità sociale e sportiva.*
- 2. Gli statuti delle Associazioni devono essere redatti per atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata.*

*Art. 7 (Requisiti numerici delle Associazioni)*

1. Le Associazioni debbono essere in possesso, **ai soli fini di ottenere il riconoscimento**, dei seguenti requisiti numerici:

- a) **affiliare annualmente almeno 500 associazioni o società sportive di cittadinanza;**
- b) **iscrivere annualmente almeno 50.000 soci;**
- c) **operare in almeno 12 regioni e 50 province;**
- d) **svolgere attività sportiva di cittadinanza a carattere multidisciplinare da almeno quattro anni .**

*Art. 8 - ( Le associazioni e società per lo sport di cittadinanza di base)*

1. Sono associazioni e società per lo sport di cittadinanza di base le associazioni riconosciute e non riconosciute ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile, le società cooperative, **le società per azioni** e le società a responsabilità limitata le cui finalità ed attività, nonché i cui statuti siano compatibili con i principi della presente legge, purchè abbiano ottenuto l'affiliazione ad una Associazione nazionale per lo sport di cittadinanza-

### Capo III

#### REGISTRO NAZIONALE

*Art. 9 (Disciplina del procedimento per le iscrizioni al registro nazionale)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni nazionali di sport di cittadinanza in possesso dei requisiti statutari e numerici di cui agli artt. 6 e 7.

2 Il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina l'iscrizione e la cancellazione delle Associazioni dal registro nazionale e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge.

*Art. 10 (Atti soggetti ad iscrizione nel registro)*

1. Nel registro devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.

2. Nel registro devono essere annotati altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento.

*Art. 11 (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)*

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 12.

2. *Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, che decide ai sensi dell'art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.*

#### Capo IV

### OSSERVATORIO NAZIONALE E COMITATO

#### *Art. 12 (Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)*

1. *E' istituito presso il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive l'Osservatorio nazionale per lo sport di cittadinanza, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e composto da ulteriori otto membri di cui:*

- a) **tre membri designati dalle Associazioni per lo sport di cittadinanza nazionali;***
- b) **un membro designato dalle Regioni;***
- c) **un membro designato dal CONI;***
- d) **un membro designato dall' Istituto per il Credito Sportivo;***
- e) **un membro designato dal CNEL;***
- f) **il coordinatore dei presidi delle facoltà di scienze motorie***

2. *L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.*

3. *L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.*

4. *Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di euro \_\_\_\_\_ per il \_\_\_\_\_ e di euro \_\_\_\_\_ a decorrere dal \_\_\_\_\_. con corrispondente riduzione del Fondo per lo sport sociale di cui all'art. 72 della legge finanziaria 2007*

5. *Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni per lo sport di cittadinanza iscritte nel registro nazionale.*

6. *Alle attività di segreteria connesse al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive.*

#### *Art. 13 (Funzionamento e attribuzioni)*

1. *Con regolamento, approvato con Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per la gestione delle risorse assegnate all'Osservatorio e i rapporti tra l'Osservatorio e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive.*

2. All'Osservatorio sono attribuite le seguenti competenze:

- a) promozione di studi e ricerche sullo sport di cittadinanza in Italia e all'estero;
- b) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno dello sport di cittadinanza e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia;
- c) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge nonché dei progetti di informatizzazione e di costituzione di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
- d) coordinamento degli Osservatori regionali;
- e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle associazioni per lo sport di cittadinanza al fine di valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
- f) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull'associazionismo relativo allo sport di cittadinanza, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;

#### *Art. 14 (Collaborazione dell'ISTAT)*

1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) fornisce all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale.

#### *Art. 15 (Comitato di valutazione dei progetti e vigilanza)*

E' costituito un Comitato composto di tre membri di cui un membro designato dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, un membro designato dall'Istituto per il credito sportivo, un membro designato dalle Associazioni per lo sport di cittadinanza nazionali.

***Al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni:***

- a) assistenza al Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;
- b) verifica la permanenza dei requisiti statutari e numerici delle Associazioni Nazionali di cui agli artt. 6 e 7 e esercita la vigilanza di cui all'art. 18 comma 1;
- c) verifica l'esercizio, da parte delle Associazioni Nazionale, della delegata conferita loro ai sensi dell'art. 18 comma 2;
- d) valuta i progetti favorendo l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate nel settore dello sport di cittadinanza.

## Capo V

### RESPONSABILITA'

#### *Art. 16 (Responsabilità civile)*

*Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione e società per lo sport di cittadinanza i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'ente associativo medesimo e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'ente.*

## Capo VI

### DISCIPLINA FISCALE (\*\*\*)

#### *Art. 17 (La disciplina fiscale)*

*1. Alle associazioni di sport di cittadinanza si applicano le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche.*

*2<sup>5</sup>. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto» sono inserite le seguenti « e dagli enti ed associazioni per lo sport di cittadinanza»*

## Capo VII

### VIGILANZA E SANZIONI

#### *Art. 18 (Vigilanza su associazioni e società per lo sport di cittadinanza)*

*1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive esercita la vigilanza sulle Associazioni **direttamente o tramite il Comitato di cui all'art. 15.***

*2. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive esercita la vigilanza sulle associazioni e società per lo sport di cittadinanza di base delegandola alle Associazioni nazionali per lo sport di cittadinanza di riferimento.*

*3. La vigilanza di cui al comma 2 e' finalizzata all'accertamento dell'effettivo perseguimento delle finalità dello sport di cittadinanza, come definito dall'art.3 della presente legge, e della permanenza dei requisiti statutarî congruenti con siffatte finalità.*

---

<sup>5</sup> Analogamente a quanto previsto dalla legge 311/2004, art.1 comma 253, ai sensi della quale “All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici». 253. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici»”.

4. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e delle attività sportive da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge sono definiti i contenuti del controllo nonché le condizioni e le modalità per l'esercizio del potere di vigilanza ed altresì i requisiti dei soggetti incaricati di operare gli accertamenti.

5. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti ivi comprese quelle riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

#### *Art. 19 (Sanzioni)*

1. Le associazioni nazionali per lo sport di cittadinanza che abbiano omissso di operare la vigilanza nei confronti delle associazioni di base con le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui all'art. 18 comma 4 ovvero per le quali siano venuti meno i requisiti statutari e numerici di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge sono sanzionate con la cancellazione dal Registro e, per le violazioni di minore entità, con la sospensione temporanea dal Registro e con l'ammenda da 1000 a 5000 euro.

**(\*\*\*) In riferimento alle agevolazioni fiscali si sta procedendo a verificare la copertura finanziaria**